

MOZIONE

Oggetto: Attuazione del comma 1-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n.47/2014 - Piano Casa Renzi-Lupi

PREMESSO CHE

il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015" (noto come Piano Casa Renzi-Lupi), si pone l'obiettivo di "intervenire in via d'urgenza per far fronte al disagio abitativo che interessa sempre più famiglie impoverite dalla crisi";

l'articolo 5 del decreto-legge 47/2014 dispone al comma 1: "chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento";

l'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, rubricato "Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili", al comma 3-bis dispone una modifica di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 47/2014, inserendovi il comma 1-quater il quale prevede che *"Il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, può dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie".*

CONSIDERATO CHE

la residenza è "nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale", senza distinzione di censo, di qualità dell'abitazione utilizzata o della sua minore o maggiore appropriatezza (come previsto dall'articolo 43 del c.c.) e che i diritti e doveri inderogabili della persona vengono resi pienamente effettivi solo attraverso l'individuazione del luogo di dimora effettiva della persona;

la residenza in Italia è il presupposto amministrativo necessario per il godimento dei diritti politici e dei diritti sociali fondamentali (quali la salute, l'assistenza sociale, la protezione attiva dell'infanzia e la vigilanza sull'obbligo scolastico);

la residenza è il luogo che consente allo Stato di individuare gli individui come titolari di diritti e di doveri;

l'accesso a numerosi sussidi, agevolazioni o servizi presuppone la condizione della residenza;

solo quando la persona non dispone di un indirizzo ove è stabilito effettivamente e abitualmente il luogo della propria dimora, essa ha comunque diritto di risultare residente presso un indirizzo virtuale individuato nel Comune dove trova riparo notturno o dove insistono in via principale i suoi interessi e legami;

l'art. 56 del Regolamento dei Servizi Sociali del Comune di Ciampino, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.25 del 16/04/2021, regola la c.d. residenza anagrafica fittizia ai fini di soddisfare il diritto suddetto, considerandola *“necessaria per godere dei diritti di residenza per le persone stabilmente dimoranti nel territorio comunale che, per diverse vicissitudini legate alla loro vita, la hanno persa o non la hanno mai avuta”*.

la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea stabilisce che al fine di combattere povertà e esclusione sociale *“l'Unione riconosce e rispetta il diritto alla casa e all'housing sociale, al fine di assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non siano in possesso delle risorse minime, in accordo alle regole stabilite dalla legislazione comunitaria e dalla legislazione e pratiche internazionali”*;

le raccomandazioni contenute nella Nota dell'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) del 10 aprile 2019 invitano le amministrazioni pubbliche ad adeguare le proprie procedure al fine di garantire ai richiedenti asilo la possibilità esercitare i propri diritti;

EVIDENZIATO CHE

la pandemia ha ulteriormente aggravato il disagio abitativo, estendendolo a fasce di popolazione ancora più ampie, anche a causa della mancanza decennale di una politica dell'edilizia popolare o agevolata;

a causa di ciò molti si sono trovati nell'impossibilità di risultare residenti presso l'indirizzo di effettiva abitazione risultando così costretti ad iscriversi all'indirizzo virtuale per persone senza dimora;

l'impossibilità di ottenere la residenza nega di fatto, per chi vive in situazioni abitative irregolari, il diritto a esercitare effettivo diritto di cittadinanza;

tra gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 47/2014 rientra il distacco delle utenze, che i gestori possono attuare in qualsiasi momento, privando così di beni fondamentali come luce e acqua chi ha occupato un'abitazione per necessità, aggravata dalla crisi pandemica;

l'elemosiniere di Papa Francesco, con un gesto di straordinaria umanità, per sopperire agli effetti prodotti dall'articolo 5 del decreto-legge 47/2014, si espone pubblicamente riattivando

la corrente elettrica in un palazzo occupato nel territorio di Roma Capitale, dove ancora oggi vivono circa 400 famiglie;

l'Assemblea Capitolina ha approvato la mozione n.166 del 27 aprile 2022, che impegna il Sindaco e la Giunta di Roma Capitale a dare attuazione al comma 1-quater dell'art. 5 del decreto 47/2014, che individua le fattispecie per *dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie*;

molte persone vengono di fatto escluse dalla possibilità di esercitare concretamente i propri diritti sociali, civili e politici, costituzionalmente garantiti, private di diritti basilari che possono garantire un'esistenza dignitosa (contratto di lavoro, di affitto, di votare, di accedere ai servizi di welfare locali, di chiedere l'assegnazione di un alloggio popolare, di iscriversi ai centri per l'impiego, di aprire una partita I.V.A., di rinnovare i documenti, di ottenere la cittadinanza italiana e la carta di soggiorno), mentre nel contempo risulta altresì compromesso l'interesse pubblico alla legale reperibilità delle persone e al governo della comunità urbana, rendendo l'Amministrazione ignara dei luoghi ove si realizza detta appartenenza alla comunità dei suoi cittadini;

PRECISATO CHE

la possibilità di ottenere l'iscrizione anagrafica per le persone ritenute 'senza dimora' (c.d. residenza anagrafica virtuale) è stata negli anni assai limitata da procedure molto complesse e diverse da Comune a Comune, aggravando la situazione degli uffici preposti a seguire queste pratiche;

anche il Comune di Ciampino ha di fatto ristretto la possibilità di ottenere la residenza anagrafica virtuale con il Regolamento dei Servizi Sociali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 25/2021, che all'art. 56, comma 1, stabilisce che *"il Servizio Sociale garantisce e facilita l'esigibilità del diritto alla residenza dei propri assistiti in condizione di particolare vulnerabilità sociale e li accompagna in un percorso di reinserimento"*, e al comma 2 circoscrive la tipologia di persone in condizione di particolare vulnerabilità sociale a *"coloro che sono portatori di fragilità sociali, personali, sanitarie, familiari, in carico al Servizio Sociale o ad altro servizio sociosanitario territoriale, che abbiano i loro principali interessi sul territorio e che intendano collaborare ad un progetto personalizzato di reinserimento"*, escludendo di fatto chi non risulta in carico ai servizi suddetti;

VALUTATO CHE

il decreto-legge 47/2014 prevede al comma 1-quater dell'articolo 5 che *"Il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, può dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie"*;

l'applicazione di tale facoltà prevista dalla legge richiede un'interpretazione puntuale della categoria dei soggetti "meritevoli di tutela" e può consentire di prevenire gravi situazioni di violazione della dignità umana nei casi in cui la mancata iscrizione della residenza comporti rischi per le condizioni igienico-sanitarie in cui si trovano i nuclei familiari che hanno

all'interno minori e persone fragili;

in questi anni tante realtà sociali, sindacali, politiche, laiche e confessionali, si sono mobilitate per abrogare la norma in quanto disumana, discriminatoria e lesiva dei diritti fondamentali della persona, espressione di una visione che non considera la povertà una questione sociale da risolvere, bensì esclusivamente un problema di ordine pubblico;

la norma in commento, anche nella parte in cui prevede una clausola di salvaguardia per alcuni soggetti definiti fragili, conserva la propria forza prescrittiva per tutti i cittadini non rientranti nelle fragilità individuate dal legislatore, costituendo una pericolosa deroga ai principi costituzionali;

RICORDATO CHE

il principale strumento per combattere le situazioni di disagio abitativo è rappresentato dall'accesso all'edilizia residenziale pubblica e ad altri strumenti di sostegno, in modo tale da consentire a ciascuno di avere un'abitazione e di vivere in condizioni che rispettino la dignità umana;

negli anni le soluzioni approntate per fronteggiare le situazioni di disagio abitativo non sono state sufficienti per risolvere tutte le criticità emerse su questo fronte nel contesto nazionale, regionale e cittadino;

è pertanto necessario approntare tutte le soluzioni che permettano di tutelare la dignità umana, tra le quali figura la possibilità di iscrizione della residenza in deroga al divieto posto dall'articolo 5 del decreto-legge 47/2014, funzionale all'esercizio di basilari diritti di rilievo costituzionale;

IMPEGNA IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI

a dare attuazione a quanto previsto al comma 1-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n.47/2014 e, ove necessario ad assicurare la tutela delle condizioni igienico-sanitarie di soggetti minori o "meritevoli di tutela", a procedere all'iscrizione della residenza nella fase transitoria che precede la ricollocazione, incaricando di tale adempimento gli uffici preposti;

a procedere all'iscrizione anagrafica di richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale e cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in condizione di vulnerabilità, secondo i medesimi criteri individuati ai sensi del punto precedente;

a farsi portavoce presso gli enti superiori, il Governo e il Parlamento, affinché si proceda alla modifica dell'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito con la legge 23 maggio 2014, n. 80 rubricato "Lotta all'occupazione abusiva di immobili. Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione" con previsioni atte a garantire la dignità umana.